

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI GAGLIANICO

PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

IV VARIANTE PARZIALE

Art. 17 comma 5° L.R. n°56/77 ss.mm.ii.

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

Q

DATA

14.03.2017

SCALA

** ** *

TITOLO DELL'ELABORATO:

QUADERNO DELLE CONTRODEDUZIONI

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. n° _____ DEL _____

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

Il Responsabile del Servizio

Timbro e firma

Timbro e firma

Timbro e firma

Dott. Ing. Giorgio Della Barile Studio Tecnico

*Via Mazzini n°2 13818 Tollegno (Biella) - telefono e fax 015 421242 335 6814543
Email segreteria@dellabarile.com*



BGag1Va5n04RL16b330

Contributi ed indicazioni ricevute dagli enti consultati a seguito dell'adozione della proposta preliminare di variante parziale allo Strumento Urbanistico Generale Vigente.

Amministrazione Provinciale di Biella

Sintesi delle indicazioni	Controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale
L'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare e motivare la scelta di trasformazione in contrasto con gli indirizzi del PTP	Le aree esterne alla dominante costruita sono rappresentate da una piccola area di completamento e dalla possibilità di modificazione di destinazione d'uso di un ambito attualmente agricolo; il primo caso interessa una superficie estremamente contenuta che nel bilancio comunale delle nuove previsioni, risulta ampiamente contenute nei valori derivanti da precedenti stralci di aree produttive, terziarie e residenziali; la seconda, attraverso opportuni disposti normativi specifici, è da intendersi contenuta nei volumi esistenti e sufficientemente attrezzata dalle superfici a parcheggio già realizzate, indicando unicamente in una possibilità limitata al 10 % dell'esistente di riformulare l'attuale superficie coperta in essere. Per tali motivi, l'Amministrazione Comunale ritiene di confermare le proposte inserendo gli elementi normativi specifici atti a minimizzare gli impatti di tali nuovi inserimenti.
Analisi delle criticità riscontrate (impatti sulle componenti paesaggistiche delle Aree di elevato interesse agronomico riconosciute del PTR) e regolazione tramite opportune prescrizioni delle misure atte a rendere compatibili e mitigare gli effetti degli interventi previsti	

ARPA Piemonte

Sintesi delle indicazioni	Controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale
Proposta di variante 01: Si raccomanda di mantenere quanta più superficie permeabile possibile, prevedendo inoltre sistemi per la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione delle aree verdi	Vengono inseriti gli opportuni disposti normativi in coerenza a quanto indicato.
Proposta di variante 03: Ambito interno all'area di salvaguardia di pozzo idropotabile: si ritiene indispensabile che gli interventi siano realizzati in modo tale da garantire la tutela della risorsa idrica potabile. Devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste nel Regolamento della Regione Piemonte 15/R; in particolare si prescrive la necessità di utilizzare tubazioni a doppia camicia, per collettare le acque reflue alla pubblica fognatura, escludendo qualsiasi altro tipo di smaltimento dei reflui domestici. Si prescrive un corretto uso delle acque meteoriche, prevedendone la raccolta ed il riuso.	Vengono inseriti gli opportuni disposti normativi in coerenza a quanto indicato.
Proposta di variante 07: Si prescrive che vengano mantenute le aree attualmente permeabili e naturali	Vengono inseriti gli opportuni disposti normativi in coerenza a quanto indicato.

Osservazioni Pervenute a seguito della pubblicazione del progetto preliminare d adottato

Sig. Quaregna Vittore

Sintesi delle indicazioni	Controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale
Si ritiene di segnalare che l'incremento volumetrico deliberato non appare sufficiente per avviare una trasformazione edilizia tale da consentire un razionale riutilizzo della porzione di territorio in questione che, in prospettiva, si vorrebbe riqualificare con tipologia edificatoria maggiormente consona all'antistante fabbricato sede del Municipio, alla piazza Parrocchiale e al contesto residenziale circostante. È a tal fine che si era chiesta l'applicazione dei parametri propri dell'area edificata residenziale (b1, in cui l'area è inclusa.	L'Amministrazione Comunale, ritiene che, nell'ambito delle riformulazioni offerte dalla variante parziale avviata, la possibilità di realizzare, in aggiunta ai volumi già assentiti e realizzati, nuovi volumi in ragione di 640m ³ , consenta, una ampia possibilità di intervento sul lotto fondiario in esame, che a seguito della proposta di variante risulterà significativamente maggiore di quelle previste dalle norme di zona, per gli adiacenti ambiti residenziali omogenei. Diversamente da quanto indicato nell'osservazione, lo strumento urbanistico generale vigente, consente, dalla sua entrata in vigore, di effettuare gli interventi previsti dalla norma di zona, nei limiti indicati dai parametri edilizi ed urbanistici specifici in modalità diretta. Per questi motivi, si ritiene di riconfermare quanto proposto con il progetto preliminare dalla normativa particolare proposta, sia in termini di incrementi volumetrici che di modalità attuativa.

Ufficio Tecnico Comunale

Sintesi delle indicazioni	Controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale
Presa visione della proposta di variante parziale, adottata con D.C.C. n° 22 del 13.07.2016, in relazione alla proposta di variante n° 02, lo scrivente ritiene di portare all'attenzione dell'Amministrazione l'opportunità di effettuare, contestualmente allo stralcio delle previsioni edificatorie previste dallo Strumento Urbanistico Generale vigente, anche lo stralcio delle aree a servizi, riconducibili alla medesima proprietà, attualmente connaturate all'attuazione residenziale della porzione di comparto della quale si propone lo stralcio. A conforto di tale considerazione, si osserva che tali superfici ad uso pubblico, non verrebbero comunque ad assolvere esigenze pregresse esterne al nuovo comparto, venendo anche meno la contiguità con le aree pubbliche già presenti ad ovest del sito cimiteriale comunale. Tale stralcio, esteso per circa 600 m2, risulterebbe comunque riconducibile alle possibilità offerte dalla normativa vigente per le varianti parziali, nei limiti indicati dai conteggi allegati alla proposta di variante.	Pur vendo valutato le possibilità di estendere la proposta di stralcio anche la parte preordinata all'uso pubblico, l'Amministrazione Comunale, ritiene di riconfermare le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, in considerazione che tali aree preordinate all'uso pubblico, meritino una valutazione in sede di proposta di attuazione dell'adiacente comparto residenziale residuo (S.U.E. 52) sottoposto ad attuazione attraverso la preventiva formazione di Strumento Urbanistico Esecutivo, comparto originariamente ricomprendente tali aree. Tali valutazioni, anche in relazione alla previsione di piano in merito ad una nuova pista ciclabile ed alla necessità di garantire adeguato accesso sia al nuovo comparto residenziale che ai fondi agricoli che potrebbero risultare interclusi.

ALLEGATI:

Copie dei contributi ricevuti dagli Enti consultati
e osservazioni

TRASMISSIONE VIA PEC

*N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"*

Spett. Comune di
Gaglianico

Riferimento Vs. prot. n. 5810 del 03/08/2016, prot. Arpa n. 66429 del 03/08/2016

OGGETTO: Contributo tecnico - Fase di Consultazione delle Autorità con competenza ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per la Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Gaglianico.

Si trasmette in allegato alla presente, il contributo tecnico di ARPA Piemonte relativo alla procedura in oggetto.

Distinti saluti

Allegati:
Relazione di contributo tecnico-scientifico

Il Dirigente Responsabile
dell'Attività di Produzione Nord Est
Dott.ssa Anna Maria Livraga
(Firmato digitalmente)

AML/pg

ARPA Piemonte – Ente di diritto pubblico

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est

Attività di Produzione Nord Est

Via Bruzza, 4 – 13100 Vercelli – Tel. 0161269811 – fax 0161269830

E-mail: dip.vercelli@arpa.piemonte.it - PEC: dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it


**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD EST
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NORD EST**

OGGETTO:

**Comune di Gaglianico – Variante Parziale ex art. 17– Verifica di assoggettabilità ex art. 12
D.Lgs 152/2006 e s.m.i.**

Riferimento. prot. n. 5810 del 03/08/2016, prot. Arpa n. 66429 del 03/08/2016

**FASE DI CONSULTAZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZE IN MATERIA
AMBIENTALE**

Redazione	Funzione: collaboratore tecnico prof. Nome: Paola Guala	Data: 01/09/2016	Firma: 
Verifica approvazione	Funzione: Dirigente Responsabile dell' Attività di Produzione Nord Est Nome: Dott.ssa Anna Maria LIVRAGA	Data:	Firma:

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione relativa al progetto di Variante Parziale al P.R.G.I. vigente del Comune di Gaglianico, ai sensi dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.

Ai sensi della DGR 12-8931 del 09/06/2008 il Comune di Gaglianico ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta Variante Parziale e richiesto il parere dell'Agenzia scrivente, interessata in quanto soggetto con competenza ambientale.

Nell'ambito della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della sopra citata Variante, Arpa fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale ai sensi dell'art. 5, punto s, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché di supporto tecnico scientifico agli Enti coinvolti nel procedimento secondo quanto previsto dal punto 1.2, lettera d, della D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016.

Si rammenta che non vengono trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

1. Valutazione delle caratteristiche del piano (ex all. I, D.Lgs. 4/08)

Con l'intervento n. 1 si intende aumentare di circa 640 mc la volumetria di un lotto, attualmente già edificato, prevedendo di demolire l'immobile esistente al fine di realizzare più unità abitative.

L'intervento n. 2 prevede di stralciare la parte più a sud di un'area per edificazione in completamento, posta tra via Fiume e via Piave, modificando il perimetro del SUE previsto; viene invece mantenuta l'area più a est destinata a parcheggio e interessata dal passaggio di una pista ciclabile. L'area stralciata verrà azionata come Area Libera Interstiziale.

Il terzo intervento prevede di modificare un'area agricola di 950 mq trasformandola in Area di Completamento; tale area rientra nelle Aree di Salvaguardia di un'opera di captazione di acque destinate al consumo umano erogate a terzi. Attualmente risulta essere un'area di pertinenza di un edificio situato in comune di Candelo. E' inoltre necessario riportare in modo corretto negli elaborati di piano la nuova viabilità in progetto, leggermente modificata.

L'intervento n. 4 prevede di modificare le modalità attuative di un comparto azionato come Aree per nuovi insediamenti produttivi; la parte a sud della viabilità è stata realizzata, come sono state realizzate le aree a servizi, mentre per la parte a nord sussistono difficoltà nella realizzazione, per cui viene chiesta la possibilità di intervenire con attuazione diretta.

L'intervento n. 5 prevede di modificare la tipologia di intervento permesso prevedendo un intervento particolare normato da una scheda apposita, legata alla necessaria bonifica della copertura in cemento amianto; tale intervento prevede una diversa tipologia di copertura rispetto al resto della località Savagnasco, in quanto il sito in oggetto non possiede le caratteristiche artistiche o storico documentali presenti nel resto del centro minore.

La proposta di variante n. 6 riguarda la modifica di una NTA, inserendo tra le attività concesse negli ambiti quali Insediamenti commerciali e direzionali esistenti che si confermano ed Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali anche le palestre e luoghi per l'attività fisica.

La proposta di variante n. 7 riguarda un'azienda florovivaistica, dotata di serre fisse per la produzione, esposizione e vendita dei prodotti aziendali, si prevede di modificare la destinazione d'uso per consentire di ampliare l'attività di vendita, comprendendo altri prodotti collegati alla

produzione di orti e giardini limitrofi, e di altri prodotti del territorio; si chiede dunque di modificare l'azzonamento da Aree Agricole – sottozona (E2) in Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali.

Tale variante prevede dunque la perdita di un'area agricola con una superficie indicativamente di 16.320 mq, si osserva tuttavia che essa è in parte impermeabilizzata per il parcheggio e in parte edificata con le serre fisse; viene poi dichiarato che verranno mantenuti i volumi e le superficie impermeabilizzate.

2. Caratteristiche degli impatti potenziali della variante e delle aree che ne possono essere interessate (ex all. I, D.Lgs. 4/08) e considerazioni conclusive


Nell'intervento n. 1, visto l'aumento previsto di volumetria e l'intenzione di realizzare da un singolo edificio più edifici, si ritiene che sarà maggiore l'area impermeabilizzata. Si raccomanda si mantenere quanta più superficie possibile permeabile, prevedendo inoltre dei sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche per l'irrigazione delle aree verdi.

L'intervento n. 3 rientra all'interno dell'Area di Salvaguardia di un pozzo, si ritiene pertanto indispensabile che gli interventi siano realizzati in modo tale da garantire la tutela della risorsa idropotabile: devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste nel Regolamento della Regione Piemonte 15/R, in particolare si rammenta la necessità di utilizzare tubazioni a doppia camicia per collettare le acque reflue alla pubblica fognatura, escludendo qualsiasi altro tipo di smaltimento dei reflui domestici. Per quanto tale previsione consti di un intervento di estensione ridotta ed in parte confinante con aree edificate, si osserva che vengono comunque persi in modo irreversibile circa 950 mq di suolo agricolo di classe II. Anche per questo intervento si raccomanda una corretta gestione delle acque meteoriche, prevedendone la raccolta ed il riutilizzo.

L'intervento n. 7 prevede una perdita di suolo agricolo di circa 16.320 mq, che in realtà ha ad oggi già subito grosse modifiche, perdendo quell'accezione di naturalità ad esso connessa. Si raccomanda per questo intervento che vengano mantenute le aree attualmente permeabili e naturali


In considerazione dell'analisi della documentazione pervenuta esplicitata nei paragrafi precedenti, si ritiene che la variante non abbia influenze ambientali tali da richiedere l'assoggettività alla valutazione ambientale ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 4 del 2008.

Si ritiene tuttavia necessario vengano attuate le misure di tutela e precauzione su indicate circa la salvaguardia della presa idropotabile.



A.S.L. BI

Azienda Sanitaria Locale
di Biella



**REGIONE
PIEMONTE**

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**
Via Don Sturzo 20 – 13900 BIELLA
Il Direttore : Dott.ssa Nadia Agostino
Tel. 015-1515 9139 Fax. 015-15159222
prevenzione@aslbi.piemonte.it

SEDE LEGALE

Via Dei Ponderanesi, 2 – 13875 Ponderano
Tel. 015-1515111 Fax. 015-15153545
www.aslbi.piemonte.it
P.I./Cod. Fisc. 01810260024

ASL BI BIELLA



Prot. 0018704/16 del 30/08/2016

**Al Responsabile del Servizio Tecnico
Comune di Gaglianico
Via XX Settembre 10,
13894 Gaglianico (BI)**

Biella, lì
Pratica n. 10 /16
Prot.

Oggetto: Proposta di variante parziale al vigente PRGI ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

Verifica di compatibilità ai sensi dell'art.17 comma 7 L.R. 56/77 e ss.mm.ii.

Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale .

Richiesta pareri ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 40/98 e della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.e

Con riferimento alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. si comunica che, a parere dello scrivente, trattandosi di varianti limitate , dal punto di vista igienico sanitario gli elaborati non devono essere sottoposti a V.A.S.

Distinti saluti



Il Direttore S.O.C. S.I.S.P.
Dott.ssa Nadia Agostino

SDA/MB/sda



Oggetto: Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
DGR 25-2977 del 29/02/2016 – LR 56/77 e ss.mm.ii.
Comune di Gaglianico: Variante parziale n. 4 al PRGC ex art. 17 comma 5 LR 56/77 e ss.mm.ii.

PREMESSA

La presente relazione rappresenta il contributo dell'Organo Tecnico Provinciale per la formulazione del parere comunale in merito alla verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale della Variante parziale al PRG del Comune di Gaglianico in applicazione delle disposizioni stabilite dalla LR 56/77 e ss.mm.ii. e dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016.

Alla seduta dell'Organo Tecnico hanno partecipato i Servizi dell'Amministrazione Provinciale di Biella Pianificazione Territoriale, Servizio Prevenzione, sicurezza, protezione civile, assetto idrogeologico e attività estrattive, e il Dipartimento A.R.P.A. SC09.

L'Organo Tecnico è stato presieduto dall'arch. Maria Luisa Conti Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale.

La LR 56/77 e ss.mm.ii. individua nella Amministrazione Comunale preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente, l'autorità competente in materia di VAS: per espletare tale funzione le Amministrazioni Comunali non dotate di proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della LR 40/98 possono avvalersi dell'Organo Tecnico Provinciale.

L'amministrazione comunale di Gaglianico ha richiesto l'avvalimento dell'Organo Tecnico Provinciale, che, con il presente documento, supporta la funzione di autorità competente in materia di VAS del Comune.

Le modifiche introdotte dalla Variante parziale in oggetto riguarda:

- Proposta di variante 01: per Area Edificata in via XX settembre normata all'art. 53 delle NTA inserimento del punto c. al comma 8 per derogare ai parametri di zona consentendo un incremento volumetrico rispetto ai volumi esistenti pari a 640 mc, ottenibili attraverso permesso di costruzione convenzionato;
- Proposta di variante 02: per comparto di completamento tra la via Fiume e la via Piave, indicato nelle cartografie di piano con il numero 52 sottoposto a SUE, modifica per parte del perimetro del comparto e per parte contestuale modifica da Area di completamento ad Area libera interstiziale;
- Proposta di variante 03: per Area agricola al confine con Comune di Candelo fra via Galliano e via Campile modifica in Aree di completamento(B2) con superficie fondiaria pari a 800 mq; contestuale modifica delle indicazioni grafiche della Nuova viabilità in progetto; inserimento della grafia "ambiti da sottoporre a permesso di costruire convenzionato"; inserimento di norme specifiche all'art. 54 delle NTA, comma 9;
- Proposta di variante 04: per Area per nuovi impianti produttivi (D2), posto fra via Cairoli e la via Candelo, sottoposto a SUE modifica per permettere attuazione diretta convenzionata; modifica all'art. 60 delle NTA con inserimento del comma f.



- Proposta di variante 05: per edificio posto in NAF di Savagnasco con affacci su via Giuseppe Galliano modifica del tipo di intervento dall'attuale Ristrutturazione edilizia di tipo A (REA) a intervento schedato singolarmente alla scheda SC_12
- Proposta di variante 06: modifica agli articoli 62 e 63 delle NTA ai punti 2.
- Proposta di variante 07: per ambito agricolo posto al confine sud-ovest del comune in località Parlino, all'incrocio fra le vie Pralino e Giacomo Matteotti (SP 143) dove sono state realizzate serre fisse con funzione di produzione, esposizione e vendita di prodotti aziendali, la proposta di modifica prevede l'aggiornamento cartografico con inserimento dell'edificio esistente, la modifica da Area Agricola – sottozona (E2) come normata all'art. 71 delle NTA ad Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali (D4) come normato all'art. 63 delle NTA e inserimento al fondo del comma 7 dell'art. 63 di prescrizione specifiche

Visti i pareri/contributi espressi da:

- ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di Biella;
- ASL Biella dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Provincia di Biella.

Visti i contenuti del documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della variante parziale in oggetto, tenendo anche conto dei contributi e dei pareri acquisiti ai sensi della DGR 25-2977 del 29/02/2016, visti i limitati impatti ambientali derivanti dalle trasformazioni previste, si ritiene, che la Variante in oggetto non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica **a condizione** che gli elaborati cartografici e le disposizioni normative del progetto di Variante parziale in oggetto recepiscono le indicazioni e le prescrizioni contenute nel contributo dell'Organo Tecnico provinciale richiamate nel presente verbale.

L'Organo Tecnico, esaminati i contributi pervenuti, rileva che:

Considerazioni di carattere territoriale, paesaggistico e ambientale

- Per quanto riguarda la proposta di Variante n. 3 rientrante nell'area di salvaguarda di un pozzo, si ritiene che gli interventi siano realizzati in modo da garantire la tutela della risorsa idropotabile: dovranno quindi essere rispettate tutte le prescrizioni previste dal regolamento della regione Piemonte 15/R, in particolare si ricorda la necessità di utilizzare tubazioni a doppia camicia per collettare le acque reflue alla pubblica fognatura, escludendo qualsiasi altro tipo di smaltimento dei reflui domestici;
- Per quanto riguarda la proposta di Variante n. 7 non dovrà essere modificata la superficie attualmente impermeabilizzata né dovrà essere modificato il grado di permeabilità dell'area a parcheggio a servizio dell'attività commerciale così riconosciuta.

Si aggiunge infine che l'Amministrazione Comunale di Gaglianico, in qualità di autorità competente per la VAS, qualora decidesse di escludere la variante parziale in oggetto dalla fase di Valutazione ambientale strategica, dovrà necessariamente indicare nel provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità la determinazione di esclusione dalla valutazione, le relative motivazioni e le eventuali condizioni.

Il Presidente dell'Organo tecnico
Arch. Maria Luisa Conti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



T:\GOVERNO DEL TERRITORIO\VAR_PRG\gaglianico\V_Parziali\VP0591_16\VAS\documento OT_VP0591.doc

MLC em



Oggetto: Esame del Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. del Comune di Gaglianico, adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 13/07/2016, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 3/2013, LR 17/2013 e LR 3/2015, e contributo ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e ss.mm.ii., art. 20 – D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 10 – DGR 25-2977 del 29/02/2016; verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale provinciale istituito con DGP n. 203 del 29/05/2009).

Relazione

PREMESSO che

- l'esame del progetto preliminare della variante parziale in oggetto è stato effettuato con riferimento agli elaborati che costituiscono il Piano Territoriale Provinciale vigente (P.T.P.) (Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 60-51347 del 1° dicembre 2010).
- come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, la presente relazione rappresenta il Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale Provinciale per la formulazione del parere in merito alla Verifica Preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Variante Parziale in applicazione di quanto stabilito con DGP n. 203 del 29/05/2009, avendo il comune di Gaglianico proceduto in maniera contestuale alla adozione della Variante in oggetto e allo svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS .

Il Comune di Gaglianico ha adottato con DCC n. 22 del 13/07/2016 la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I. pervenuta presso gli uffici con prot. 5810 del 03/08/2016 (assunta agli atti con prot. 17850 del 03/08/2016);

Atti e elaborati trasmessi dal Comune di Gaglianico:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Gaglianico n. 22 del 13/07/2016;
- Elaborato A - Relazione ed estratti cartografici
- Elaborato B – documentazione tecnica per la Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
- Elaborato P_04 Uso del suolo zona Nord
- Elaborato P_05 Uso del suolo zona Sud
- Elaborato P_06 Tipi di intervento

Sono state trasmesse inoltre le seguenti integrazioni:

- con prot. n. 6588 del 14/09/2016 (assunto agli atti con prot. 20254 del 14/09/2016) il Comune di Gaglianico ha richiesto una sospensione del parere di competenza per consentire al Comune stesso di confrontarsi con la Regione Piemonte ai fini della valutazione del rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della LR 56/77 e ss.mm.ii.;



- con prot. 1738/2017 del 20/01/2017 (assunto agli atti con prot. 1562 del 23/01/2017) la Regione Piemonte ha trasmesso alla Provincia di Biella, per conoscenza, una nota in cui ha precisato che il PRG del Comune di Gaglianico non contempla la perimetrazione del centro abitato redatta ai sensi dell'art. 12 comma2, numero 5 bis);
- con prot. 1206 del 17/02/2017 (assunto agli atti con prot. 3916 del 17/02/2017) il Comune di Gaglianico, alla luce di quanto comunicato dalla Regione Piemonte, chiede la ripresa dell'esame della proposta di variante parziale di cui all'oggetto. Con la stessa nota sono stati trasmessi i seguenti estratti facenti parte delle tavole di PRG vigente (rappresentazione dei principali sottoservizi) con l'impegno di allegare come estratti gli stessi alla Relazione illustrativa del progetto definitivo di variante parziale:
 - o Elaborato A_C3 Rete acquedotto
 - o Elaborato A_C4 Rete fognatura
 - o Elaborato A_C5 Rete illuminazione pubblica
 - o Elaborato A_C6 Rete metano

Le modifiche introdotte dalla Variante parziale riguardano:

- Proposta di variante 01: per Area Edificata in via XX settembre normata all'art. 53 delle NTA inserimento del punto c. al comma 8 per derogare ai parametri di zona consentendo un incremento volumetrico rispetto ai volumi esistenti pari a 640 mc, ottenibili attraverso permesso di costruzione convenzionato;
- Proposta di variante 02: per comparto di completamento tra la via Fiume e la via Piave, indicato nelle cartografie di piano con il numero 52 sottoposto a SUE, modifica per parte del perimetro del comparto e per parte contestuale modifica da Area di completamento ad Area libera interstiziale;
- Proposta di variante 03: per Area agricola al confine con Comune di Candelo fra via Galliano e via Campile modifica in Aree di completamento(B2) con superficie fondiaria pari a 800 mq; contestuale modifica delle indicazioni grafiche della Nuova viabilità in progetto; inserimento della grafia "ambiti da sottoporre a permesso di costruire convenzionato"; inserimento di norme specifiche all'art. 54 delle NTA, comma 9;
- Proposta di variante 04: per Area per nuovi impianti produttivi (D2), posto fra via Cairoli e la via Candelo, sottoposto a SUE modifica per permettere attuazione diretta convenzionata; modifica all'art. 60 delle NTA con inserimento del comma f.
- Proposta di variante 05: per edificio posto in NAF di Savagnasco con affacci su via Giuseppe Galliano modifica del tipo di intervento dall'attuale Ristrutturazione edilizia di tipo A (REA) a intervento schedato singolarmente alla scheda SC_12
- Proposta di variante 06: modifica agli articoli 62 e 63 delle NTA ai punti 2.
- Proposta di variante 07: per ambito agricolo posto al confine sud-ovest del comune in località Parlino, all'incrocio fra le vie Pralino e Giacomo Matteotti (SP 143) dove sono state realizzate serre fisse con funzione di produzione, esposizione e vendita di prodotti aziendali, la proposta di modifica prevede l'aggiornamento cartografico con inserimento dell'edificio esistente, la modifica da Area Agricola – sottozona (E2) come normata all'art. 71 delle NTA ad Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali (D4) come normato all'art. 63 delle NTA e inserimento al fondo del comma 7 dell'art. 63 di prescrizione specifiche.

Si prende atto che nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/07/2016 di adozione della Variante il comune ha riportato:

- la necessità di sottoporre a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS;
- la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- il rispetto dei parametri di cui all'art. 17, comma 5, lettere c), d), e) e f);

- la dichiarazione che la presente variante non modifica la capacità insediativa residenziale teorica del P.R.G. vigente che resta determinata in 7556 abitanti;
- la dichiarazione che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE URBANISTICO:

Le proposte di varianti n. 3 e n. 7, ai sensi del comma 6 dell'art. 17, sono nuove previsioni insediative che *devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria, collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.*

Il Comunicato Regionale "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della l.r. 56/1977, come modificata dalla l.r. 3/2013 e dalla l.r. 17/2013: definizione di criteri e indicazioni procedurali" prevede che *"nelle more dell'individuazione del perimetro del centro abitato attraverso un nuovo Piano o la prima variante strutturale o generale o con specifica deliberazione avviata dal Comune, non è esplicitamente vietata l'adozione e la relativa approvazione di variante parziale.*

Si ricorda comunque l'opportunità e la convenienza che i Comuni si dotino quanto prima della perimetrazione con apposita deliberazione o in sede della prima variante strutturale avviata, anche al fine di agevolare l'espressione della Provincia in sede di istruttoria delle varianti parziali stesse."

Ciò premesso il Comune ha esplicitato nella relazione che

- per la previsione variante 03 *"sono presenti tutte le opere di urbanizzazione primaria, che l'ambito risulta sostanzialmente contiguo con aree urbane residenziali ed artigianali..."*
- per la previsione variante 07 *"...la presenza di tutte le reti primarie di servizio (acquedotto, fognatura, energia elettrica, gas e telecomunicazioni) e relativi allacci, la contiguità con area edificata residenziale ed ambiti produttivi, ancorché ubicati nel confinante territorio del Comune di Sandigliano"*.

Si precisa che per tali previsioni è stata fornita la tavola schematica delle urbanizzazioni con la nota prot. 1206 del 17/02/2017 (assunto agli atti con prot. 3916 del 17/02/2017)

Per quanto riguarda la verifica di inclusione o contiguità di tali aree rispetto al centro o nucleo abitato, si prende atto di quanto dichiarato nella nota della Regione Piemonte sopra richiamata, dalla quale si evince che i P.R.G.C. dei Comuni di Gaglianico e di Sandigliano non contemplano la perimetrazione del centro abitato redatta ai sensi dell'art. 12 comma2, numero 5 bis).

CONSIDERAZIONI RISPETTO AL CONSUMO DI SUOLO E BIODIVERSITA'

Le previsioni di modifica n. 3 e n. 7 si trovano al di fuori della cosiddetta "Area a dominante costruita", individuata dal Piano Territoriale Provinciale nella carta IGT-U Politiche per l'assetto urbanistico e infrastrutturale. Il Piano Territoriale Provinciale stabilisce l'indirizzo che i Comuni assumano tale area come riferimento per la localizzazione al suo interno delle aree oggetto di trasformazione. Per queste aree è necessario effettuare ulteriori verifiche volte a stabilire l'effettiva necessità della trasformazione, verificando ove sia possibile, opzioni localizzative alternative nell'ambito della Dominante costruita identificata dal Piano Territoriale Provinciale all'art. 3.2 (DGR n. 90-34130 del 17/10/2006 e DGR 60-51347 del 01/12/2010).

Inoltre le aree su menzionate, oggetto di variante, presentano una capacità d'uso del suolo di classe II.



Il paesaggio agrario di impianto storico è un aspetto di questa zona già fortemente compromesso negli anni e richiede azioni di tutela e valorizzazione attraverso lo sviluppo di politiche urbanistiche ed infrastrutturali che minimizzino il consumo di suoli fertili e riducano gli effetti di frazionamento aziendale, valorizzino il patrimonio insediativo storico di origine rurale. Per queste aree il P.T.P. stabilisce l'indirizzo che i comuni adottino politiche di ripristino e mantenimento ai fini di conservare e valorizzare queste risorse.

CONCLUSIONI:

Sulla base di quanto dichiarato dal Comune di Gaglianico nella documentazione trasmessa, la Variante Parziale n. 4, adottata con deliberazione D.C.C. n. 22 del 13/07/2016:

- rispetta le condizioni di classificazione e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente (Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 60-51347 del 1° dicembre 2010), ad eccezione delle previsioni n. 3 e 7 per le quali l'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare e motivare la scelta di trasformazione in contrasto con gli indirizzi del P.T.P. ;
- è compatibile con i progetti sovracomunali di cui la Provincia è a conoscenza.

In merito ai contenuti del Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità al processo di VAS, si formulano le seguenti considerazioni:

In generale si sottolinea che la struttura del Documento preliminare per la verifica non risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in quanto vengono verificate singolarmente le proposte di variante e non la Variante nel suo complesso. La verifica delle singole previsioni non è detto che risulti impattante sulle componenti ambientali nello stesso modo della somma delle previsioni che costituiscono la variante nel suo complesso.

Considerato che l'allestimento del documento si discosta dallo schema previsto per l'analisi degli impatti della variante di piano, non sempre risulta di facile lettura quanto espresso nel Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS. In particolare non sono stati sviluppati adeguatamente i punti relativi agli impatti sulle componenti paesaggistiche *Aree di elevato interesse agronomico* riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale, presenti in alcune tabelle ma non sviluppati in maniera adeguata nel corpo del documento.

Ai fini della procedura di valutazione, in esito all'istruttoria espletata dal Tavolo tecnico intersettoriale istituito ai sensi della DGP n. 203 del 29/05/09, non paiono comunque sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica;

L'esclusione dalla procedura di Valutazione ambientale strategica è **condizionata**, nelle successive fasi di formazione dello strumento urbanistico, all'analisi delle criticità riscontrate e degli impatti prodotti, alla regolazione tramite le opportune prescrizioni delle misure atte a rendere compatibili e mitigare gli effetti degli interventi previsti.

Si ricorda che è di esclusiva competenza del Comune, in quanto Autorità competente, pronunciarsi circa la necessità di sottoporre o meno a Valutazione ambientale strategica la Variante in oggetto. In caso di esclusione dalla Valutazione ambientale strategica l'Amministrazione comunale tenga conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite. Il provvedimento conclusivo del procedimento di verifica di assoggettabilità deve essere trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati e sia pubblicato e messo a disposizione sul sito web del Comune ai fini dell'informazione circa la decisione assunta e le relative motivazioni.

Si ricorda che per i casi di esclusione dal processo valutativo è necessario che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante di piano diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni.

Viceversa, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di sottoporre a Valutazione ambientale strategica la Variante proposta, il presente documento e le indicazioni in esso contenute dovranno essere utilizzate, unitamente al contributo di altri soggetti competenti in materia ambientale consultati, ai fini della definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale nell'espletamento della successiva fase di specificazione.

T:\GOVERNO DEL TERRITORIO\VAR_PRG\gaglianico\V_Parziali\VP0591_16\parere.doc

ME

PROVINCIA DI BIELLA

Area Tecnica - DT

C.U. IPA

9L3KHA

Pianificazione territoriale

Proposta n. DT - 239 - 2017

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: CONTI MARIA LUISA

DETERMINAZIONE N. 209

IN DATA 28-02-2017

Oggetto: Variante parziale al P.R.G.I. del Comune di Gaglianico (Deliberazione C.C. n. 22 del 13/07/2016). Pronuncia di compatibilità ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77 e ss.mm.ii..

La sottoscritta, Arch. Conti Maria Luisa, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale

Premesso che il Comune di Gaglianico:

- è dotato di P.R.G.I. approvato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n. 16-1952 del 29/04/2011;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 12/03/2012 la prima Variante Parziale al vigente P.R.G.I. ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 41/97;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 29/11/2012 la seconda Variante Parziale al vigente P.R.G.I. ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 41/97;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 14/07/2015 la terza Variante Parziale al vigente P.R.G.I. ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 41/97;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 13/07/2016, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

Rilevato che, come risulta dalla relazione illustrativa della variante in oggetto, gli interventi proposti riguardano:

- Proposta di variante 01: per Area Edificata in via XX settembre normata all'art. 53 delle NTA inserimento del punto c. al comma 8 per derogare ai parametri di zona consentendo un incremento volumetrico rispetto ai volumi esistenti pari a 640 mc, ottenibili attraverso permesso di costruzione convenzionato;
- Proposta di variante 02: per comparto di completamento tra la via Fiume e la via Piave, indicato nelle cartografie di piano con il numero 52 sottoposto a SUE, modifica per parte del perimetro del comparto e per parte contestuale modifica da Area di completamento ad Area libera interstiziale;
- Proposta di variante 03: per Area agricola al confine con Comune di Candelo fra via Galliano e via Campile modifica in Aree di completamento(B2) con superficie fondiaria pari a 800 mq; contestuale modifica delle indicazioni grafiche della Nuova viabilità in

progetto; inserimento della grafia “ambiti da sottoporre a permesso di costruire convenzionato”; inserimento di norme specifiche all’art. 54 delle NTA, comma 9;

- Proposta di variante 04: per Area per nuovi impianti produttivi (D2), posto fra via Cairoli e la via Candelo, sottoposto a SUE modifica per permettere attuazione diretta convenzionata; modifica all’art. 60 delle NTA con inserimento del comma f.
- Proposta di variante 05: per edificio posto in NAF di Savagnasco con affacci su via Giuseppe Galliano modifica del tipo di intervento dall’attuale Ristrutturazione edilizia di tipo A (REA) a intervento schedato singolarmente alla scheda SC_12
- Proposta di variante 06: modifica agli articoli 62 e 63 delle NTA ai punti 2.
- Proposta di variante 07: per ambito agricolo posto al confine sud-ovest del comune in località Parlino, all’incrocio fra le vie Pralino e Giacomo Matteotti (SP 143) dove sono state realizzate serre fisse con funzione di produzione, esposizione e vendita di prodotti aziendali, la proposta di modifica prevede l’aggiornamento cartografico con inserimento dell’edificio esistente, la modifica da Area Agricola – sottozona (E2) come normata all’art. 71 delle NTA ad Aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali (D4) come normato all’art. 63 delle NTA e inserimento al fondo del comma 7 dell’art. 63 di prescrizione specifiche.

(il tutto come meglio precisato nella relazione illustrativa allegata al presente atto);

Dato atto che nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 13/07/2016 di adozione della Variante, il Comune ha dichiarato che la Variante è da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Dato atto che, ai sensi del 7° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77, e ss.mm.ii., la deliberazione C.C. di Gaglianico n. 22 del 13/07/2016, contiene:

- la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- il rispetto dei parametri di cui all’art. 17, comma 5, lettere c), d), e) e f),;
- la dichiarazione della capacità insediativa residenziale teorica del P.R.G. vigente pari a 7.556 abitanti e che la variante in oggetto non prevede modifiche alle aree residenziali tali da influire sulla capacità insediativa residenziale complessiva;

Dato altresì atto che:

- l’esame del Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto è stato effettuato considerando il Piano Territoriale Provinciale (D.C.R. n. 90-34130 del 17/10/2006 e D.C.R. n. 60-51347 del 01/12/2010);
- l’esito dell’esame effettuato è contenuto nella relazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- come previsto dalla DGR 25-2977 del 29/02/2016, la presente relazione rappresenta il Contributo del Tavolo Tecnico Intersettoriale Provinciale per la formulazione del parere in merito alla Verifica Preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Progetto di Variante Parziale in applicazione di quanto stabilito con DGP n. 203 del 29/05/2009, avendo il comune di Gaglianico proceduto in maniera contestuale alla adozione della Variante in oggetto e allo svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS;

Rilevato che:

- con prot. 1738/2017 del 20/01/2017 (assunto agli atti con prot. 1562 del 23/01/2017) la Regione Piemonte ha trasmesso alla Provincia di Biella, per conoscenza, una nota in cui ha precisato che il PRG del Comune di Gaglianico non contempla la perimetrazione del centro abitato redatta ai sensi dell’art. 12 comma2, numero 5 bis);

Visto il testo della relazione, così come predisposta dagli uffici della Provincia di Biella ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dichiarato che:

- la Variante in oggetto rispetta le condizioni di classificazione e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

- non sono state rilevate incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente (Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 60-51347 del 1° dicembre 2010) ad eccezione delle previsioni n. 3 e 7 per le quali l'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare e motivare la scelta di trasformazione in contrasto con gli indirizzi del P.T.P. ;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali, può essere espresso un giudizio di compatibilità limitatamente ai progetti di cui la Provincia è a conoscenza;

Tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per quanto dichiarato nella deliberazione di adozione, sul rispetto dei requisiti di variante parziale così come precisati dal comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegni di carattere finanziario;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma I, 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

1. di dare atto che, sulla base di quanto dichiarato dal Comune di Gaglianico nella documentazione trasmessa, la Variante Parziale, adottata con deliberazione C.C. n. 22 del 13/07/2016, rispetta le condizioni di classificazione e i parametri di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
2. di dichiarare, ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 3/2013, L.R. 17/2013, L.R. 3/2015, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. del Comune di Gaglianico, adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 13/07/2016:
3. non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale vigente (Delibera Consiglio Regionale n. 90-34130 del 17/10/2006 e Delibera Consiglio Regionale n. 60-51347 del 1° dicembre 2010) ad eccezione delle previsioni n. 3 e 7 per le quali l'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare e motivare la scelta di trasformazione in contrasto con gli indirizzi del P.T.P. ;
4. è compatibile con i progetti sovracomunali di cui la Provincia è a conoscenza
5. di trasmettere al Comune di Gaglianico la presente determinazione dirigenziale per il successivo provvedimento di competenza;

Firmato in originale:

**Il Dirigente/Responsabile
CONTI MARIA LUISA**

Pubblicato per 10 giorni sull'Albo Pretorio a partire dal 28-02-2017.

Atto datato e firmato in originale conservato agli atti.

Il Responsabile della pubblicazione



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Est

copianificazioneurbanistica.areanordest@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione

Spett.Le

COMUNE DI GAGLIANICO (BI)
- Ufficio Tecnico-

e;p.c.

ALLA PROVINCIA DI BIELLA

- Settore pianificazione territoriale, infrastrutture, mobilità,
trasporti, sicurezza e protezione civile della Provincia di Biella -

Oggetto:- risposta alla Vs. richiesta di parere in merito alla IV Variante parziale adottata.

Con riferimento alla Vs. richiesta Prot. N. 8121 del 10/11/2016 e pervenuta via PEC il 15/12/2016 – ns. prot. N. 30563/A16000 relativa all'oggetto, si comunica quanto segue:

si precisa che la legge urbanistica regionale assegna alle province il compito di valutare le varianti parziali ed in particolare il rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. pertanto il settore scrivente non ha alcuna competenza in merito.

Tuttavia si fa presente che il vigente PRGC del Comune di Gaglianico non contempla la perimetrazione del centro abitato redatta ai sensi dell'art. 12 al comma 2, numero 5 bis) e conformemente al Comunicato dell'Assessore ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia residenziale, opere pubbliche, pari opportunità "Chiarimenti in merito alla perimetrazione del centro o nucleo abitato ai sensi della L.R. 56/1977, come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013: definizioni di criteri e indicazioni procedurali", pubblicato sul B.U.R. n. 44 del 31.10.2013". Nello stesso modo non risulta altresì individuata la perimetrazione del centro abitato del Comune di Sandigliano alla quale fa riferimento la variante parziale di cui trattasi, infatti trattasi di perimetrazione in funzione dell'applicazione del Codice della Strada.

Tanto era dovuto per il parere richiesto allo scrivente settore, fatte vostre le debite considerazioni, si resta a disposizione per eventuali altri chiarimenti .

Il Responsabile di Settore
(Ing.Salvatore SCIFO)


Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs 82/2005

Il referente: Geom. Luca Colombo

Via Quintino Sella, 12
13900 Biella
Tel. 0321.666162
Fax 0321.666144

Via Mora e Gibin, 4
28100 Novara
Tel. 0321.666162
Fax 0321.666144





Ill.mo Sig. Sindaco del
Comune di Gaglianico
Via XX Settembre 10
13894 Gaglianico (BI)

Gaglianico 08-08-2016

Oggetto: Osservazione alla variante di P.R.G. adottata il 13-07-2016 relativa all'area edificata posta lungo la via XX Settembre censita al catasto terreni al foglio n°3 del Comune di Gaglianico con il mappale n°466 (proposta di variante 01)

Il sottoscritto QUAREGNA Vittore, nato a Gaglianico il 20/09/1936, Cod. fiscale QRGVTR36P20D848Y, residente a Gaglianico in via XX Settembre n°9-7, proprietario dell'immobile in oggetto, ritiene innanzitutto ringraziare l'Amministrazione Comunale per l'attenzione posta alla richiesta di riconsiderazione della normativa urbanistica dell'area in oggetto, avanzata in data 21-01 c.a..

Ritiene comunque opportuno segnalare che l'incremento volumetrico deliberato non appare sufficiente per avviare una trasformazione edilizia tale da consentire un razionale riutilizzo della porzione di territorio in questione che, in prospettiva, si vorrebbe riqualificare con tipologia edificatoria maggiormente consona all'antistante fabbricato sede del Municipio, alla piazza Parrocchiale e al contesto residenziale circostante.

E' a tale scopo che si era chiesta l'applicazione dei parametri propri dell' **area edificata residenziale (b1)**, in cui l'area è inclusa, avendo considerato pure la positività dell'intervento di ricambio del prodotto edilizio attuale con uno totalmente nuovo realizzato con tecnologie costruttive aggiornate come sempre più richiesto dal mercato e imposto dalle normative in costante evoluzione, il tutto utilizzando al meglio il territorio senza aggravii per la realizzazione o incremento di nuovi servizi, come strade, fognature, reti idriche, elettriche, trasporti plessi scolastici ecc., tutti esistenti e sufficienti stante la collocazione dell'area in zona centrale.

Quanto sopra ricorda affinché, ove possibile fin da ora in sede di variante parziale di cui all'Art.17, sia incrementato il volume edificabile dell'area, mentre, in caso contrario, quanto esposto sia tenuto in conto nell'ambito di future varianti generali di P.R.G considerando quanto oggi deliberato come un primo passo verso il raggiungimento dell'obiettivo su indicato.

Tanto ha ritenuto opportuno osservare mentre porge cordiali saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vittore Quaregna", written over a horizontal line.



Comune di Gaglianico

Gaglianico, 28/08/2016

OGGETTO: 4ª Variante Parziale al PRG – OSSERVAZIONE UFFICIO TECNICO

Presa visione della proposta di variante parziale, adottata con D.C.C. n° 22 del 13/07/2016, in relazione alla proposta di variante n° 02, lo scrivente ritiene di portare all'attenzione dell'Amministrazione l'opportunità di effettuare, contestualmente allo stralcio delle previsioni edificatorie previste dallo Strumento Urbanistico Generale vigente, anche lo stralcio delle aree a servizi, riconducibili alla medesima proprietà, attualmente connaturate all'attuazione residenziale della porzione di comparto della quale si propone lo stralcio. A conforto di tale considerazione, si osserva che tali superfici ad uso pubblico, non verrebbero comunque ad assolvere esigenze pregresse esterne al nuovo comparto, venendo anche meno la contiguità con le aree pubbliche già presenti ad ovest del sito cimiteriale comunale. Tale stralcio, esteso per circa 600 m², risulterebbe comunque riconducibile alle possibilità offerte dalla normativa vigente per le varianti parziali, nei limiti indicati dai conteggi allegati alla proposta di variante.



Il Responsabile del Servizio
Ing. Paolo Manuele Zoroddu

UFFICIO TECNICO

Il Sottoscritto Dott. Ing. Giorgio Della Barile in relazione ai contenuti delle riformulazioni proposte con la presente variante

dichiara

che tali modificazioni e nuovi inserimenti non realizzano dal punto di vista acustico nuovi accostamenti critici rispetto al vigente Piano di Zonizzazione Acustica.



Dott. Ing. Giorgio Della Barile